Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Lunedì, 26 gennaio 1931 - ANNO IX — Numero 20

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Vegganai le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 157.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1823.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, che istituisce una Coorte autonoma di Milizia portuaria a Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, concernente la istituzione di una Coorte autonoma di Milizia portuaria con sede in Trieste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 158.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1824.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2052, con cui si autorizza il Governo del Re a modificare la convenzione 15 settembre 1923 relativa alla esecuzione delle opere di ampliamento del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2052, recante modifiche alla convenzione 15 settembre 1923, per l'esecuzione delle opere di ampliamento del porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA - MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 159.

:GGE 8 gennaio 1931, n. 21.

Liquidazione delle indennità di infortunio del personale delle :rrovie dello Stato e risoluzione delle relative controversie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese agli agenti dipendenti dalle Ferrovie dello tato, anche se avventizi, considerati operai ai termini delart. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per li infortuni sul lavoro e dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 prile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, . 597, le disposizioni di cui agli articoli 25, primo comma,) e 31 del regolamento contenente norme e condizioni di attamento del personale dell'Amministrazione delle po- ..e dei telegrafi nelle malattie e negli infortuni, approvato n R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella gge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 2.

La presente legge è applicabile anche agli infortuni sul voro occorsi ad agenti di ruolo ed avventizi delle Ferrovie :llo Stato antecedentemente alla data della sua andata in gore ed alle relative controversie, fatta eccezione di quelle :r le quali alla data stessa sia intervenuta decisione intercutoria o definitiva ancorchè suscettibile d'impugnativa, , cui trattazione sarà proseguita avanti agli organi attualente competenti.

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della ia pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, ı inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti :l Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser- .rla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

sto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

umero di pubblicazione 160.

:GE 6 gennaio 1931, n. 22.

Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopolii.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

l Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[oi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

l Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuoverà modi che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, incoraggiamenti a favore di associazioni di viticultori per l'impianto nei maggiori centri vinicoli, di cantine sociali, di stabilimenti cooperativi per l'utilizzazione razionale dei sottoprodotti della vinificazione, nonchè di enopolii cooperativi, ai fini della più perfetta organizzazione della produzione e del collocamento del prodotto.

Tali benefici potranno anche essere concessi agli stabilimenti cooperativi già esistenti, per l'ampliamento e la migliore attrezzatura di cui abbisognino.

Art. 2.

Per gli incoraggiamenti, di cui all'articolo precedente, è inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1930-1931, la somma di L. 3.000.000, che sarà prelevata dal fondo di integrazione costituito, a norma del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso la Cassa depositi e prestiti, con i proventi della addizionale governativa sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, e sarà versata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Il suddetto stanziamento sarà ripetuto in ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi fino all'esercizio 1934-1935, subordinatamente alle disponibilità del fondo di integrazione, e con le norme di cui al comma precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 161.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1930, n. 1812.

Modifiche all'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie di cui al R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ed a quello speciale per l'Eritrea e Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativa e contabile delle Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 622, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1928 (registro II Colonie, foglio 278), col quale, in applicazione del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, fu approvato uno speciale ordinamento per la gestione amministrativa-contabile della Eritrea e della Somalia;

Ritenuta la necessità di apportare ai detti ordinamenti alcune varianti di carattere formale e di ordine esecutivo intese ad uniformare le attribuzioni delle Sezioni del tesoro nelle Colonie a quelle già in atto per effetto del R. decreto 4 giugno 1925, n. 835, che istituì le Sezioni stesse;

Ritenuta la necessità di emanare norme di carattere generale per la gestione delle Aziende speciali nelle Colonie, demandando a regolamenti ministeriali la determinazione delle norme particolari di esecuzione;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordinamento per la gestione amministrativa-contabile per le Colonie, approvato col R. decreto 26 giugno 1925, numero 1271, e quello speciale per le Colonie dell'Eritrea e della Somalia, approvato col decreto Ministeriale 28 luglio 1928, n. 622, in forza dell'art. 32 del R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, saranno applicati con le modificazioni e aggiunte riportate negli articoli seguenti:

(*Variazioni all'ordinamento per la gestione amministrativa-contabile delle Colonie approvato col R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271:*

Art. 2.

Art. 88. — *Sostituire* le parole « Delegazione del tesoro » con le seguenti: « Tesoreria medesima ».

Art. 3.

Art. 106. — *Sostituire* il 2° comma « Le fatture, ecc. » col seguente: « Le fatture relative a versamenti di somme a reintegro debbono essere vistate dalla Ragioneria del Governo ».

Art. 4.

Art. 125. — *Sostituirlo* col seguente:
« I titoli di pagamento sono inviati dalla Ragioneria o dalla Sezione del tesoro, pei successivi adempimenti, alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, trattenuti quelli da estinguere nel capoluogo, spedisce gli altri titoli alle agenzie della Banca d'Italia e agli uffici postali.
« In via eccezionale, la Sezione di Regia tesoreria può anche inviare i titoli da pagare agli altri uffici di riscossione delle entrate.
« Gli avvisi ai creditori, intestatari di mandati diretti, sono trasmessi dalla Ragioneria.
« I titoli da estinguersi fuori della Colonia sono dalla Sezione di ragioneria commutati a favore dei creditori in vaglia del Tesoro, ovvero in vaglia cambiari della Banca d'Italia, secondo le norme vigenti ».

Art. 5.

Art. 126. — *Sostituire,* nel secondo paragrafo, le parole « Delegazione del tesoro » con « Sezione di Regia tesoreria » e, nel terzo paragrafo, le parole « Delegazione del tesoro » con « Sezione del tesoro ». *Sopprimere* la parola « anche » nel terzo comma.

Art. 6.

Art. 130. — *Sostituirlo* col seguente:
« Nel caso di somma urgenza, su richiesta del Governatore o di chi lo rappresenti, la Sezione di Regia tesoreria e, dietro comunicazione telegrafica della Sezione medesima, anche gli altri uffici pagatori della Colonia, possono eseguire pagamenti per i quali sia già stato emesso il titolo di spesa.

« L'ufficio pagatore ritira, in tal caso, ricevuta a pa[r]
che sarà unita al titolo di spesa. Quando i detti pagame[nti]
debbono essere effettuati nel Regno o nelle altre Colo[nie]
l'autorizzazione di cui sopra è telegraficamente chiesta a
Direzione generale del Tesoro dal Governatore, direttame[nte]
o per il tramite del Ministero delle colonie ».

Art. 7.

Art. 131. — *Sostituire* il primo comma col seguente:
« Nel caso di smarrimento o di distruzione di un titolo
pagamento non estinto deve essere informata la Ragione[ria]
o, quando trattisi di ordini di spese fisse, la Sezione del [te]soro. La Ragioneria o la Sezione del tesoro, secondo
rispettiva competenza, fanno eseguire accurate inda[gi]ni, ecc. ».

Art. 8.

Art. 132. — *Sostituire* le parole « Delegazione del tesor[o »]
con le seguenti « Sezione di Regia tesoreria ».

Art. 9.

Art. 134. — *Sostituire* nel primo e nel secondo comma [le]
parole « Delegazione del tesoro » con le seguenti: « Sezi[one]
del tesoro ».

Art. 10.

Art. 136. — *Sostituire* le parole « Delegazione del tesor[o »]
con le seguenti: « Sezione di Regia tesoreria ».

Art. 11.

Art. 137. — *Sostituire* le parole « Delegazione del tesor[o »]
con le seguenti: « Sezione del tesoro ».

Art. 12.

Art. 139. — *Sostituire* nel primo e nel secondo comma [le]
parole « Delegazione del tesoro » con le seguenti: « Sezi[one]
del tesoro ».

Art. 13.

Art. 140. — *Sostituire* le parole « Delegazione del teso[ro »]
con le seguenti: « Sezione del tesoro ».

Art. 14.

Art. 141. — *Sostituire* nel primo e secondo comma le [pa]role: « Delegazione del tesoro » con le seguenti: « Sezi[one]
del tesoro ».

Art. 15.

Art. 143. — *Sostituire* nei comma primo, secondo e te[rzo]
le parole « Delegazione del tesoro » con le seguenti: « [Se]zione del tesoro ».

Art. 16.

Art. 181. — *Sostituire* nei due periodi del secondo c[om]ma le parole « Delegazione del tesoro » con le segue[nti]
« Sezioni di Regia tesoreria ».

Art. 17.

Art. 182. — *Sostituire* nel primo comma le parole « D[ele]gazione del tesoro » con le parole « Sezione di Regia t[eso]reria ». Nell'ultimo comma, *sostituire* « Delegazione del

ro » con « Ragioneria coloniale »; « il primo giorno » con nei primi cinque giorni », e *sopprimere* la parola « pure ».

Art. 18.

Art. 183. — *Sostituire* le parole « Delegazione del tesoro » n le seguenti: « Sezione di Regia tesoreria ».

Art. 19.

Art. 185. — *Sostituire,* nel primo periodo, « Delegazione l tesoro » con quelle « Sezione di Regia tesoreria» e le pale « Ragioneria coloniale » con quelle « Sezione del tero ».

Sostituire, nel secondo periodo, le parole « Ragioneria » n « Sezione del tesoro ».

riazioni all'ordinamento amministrativo-contabile dell'Eritrea e della Somalia, approvato con decreto Ministeriale 28 ***luglio*** 1928, *n.* 622, *in forza del R. decreto* 28 *giugno* 1928, *n.* 1646.

Art. 20.

Art. 87. — *Sopprimere* le parole « Dalla Sezione del tero ».

Art. 21.

Art. 105. — *Sostituire* il secondo comma « Le fatture, . » col seguente: « Le fatture relative a versamenti di nme a reintegro debbono essere vistate dalla Ragioneria Governo ».

Art. 22.

Art. 125. — *Sostituire* nel secondo comma le parole « Sene del tesoro » con le seguenti « Sezione di Regia tesore- ». *Sopprimere* la parola « anche », nel terzo comma.

Art. 23.

Art. 130. — *Sostituire* il primo comma col seguente:
« Nel caso di smarrimento o di distruzione di un titolo di gamento non estinto deve essere informata la Ragioneo, quando trattisi di ordini di spese fisse, la Sezione del oro. La Ragioneria o la Sezione del tesoro, secondo la pettiva competenza, fanno eseguire accurate indagi- ecc. ».

Art. 24.

Art. 131. — *Sostituire* le parole « Sezione del tesoro » con seguenti: « Sezione di Regia tesoreria ».

Art. 25.

Art. 135. — *Sostituire* le parole « Sezione del tesoro » con seguenti: « Sezione di Regia tesoreria.

Art. 26.

Art. 180. — *Sostituire* nei due periodi del secondo com- le parole « Sezione del tesoro » con le seguenti: « Sene di Regia tesoreria ».

Art. 27.

Art. 181. — *Sostituire* nel primo comma, le parole « See del tesoro » con quelle « Sezione di tesoreria ». *Sopprimere,* nell'ultimo comma, la parola « pure ».

Art. 28.

Art. 182. — *Sostituire* le parole « Sezione del tesoro » le seguenti: « Sezione di Regia tesoreria ».

Aggiunte all'ordinamento per la gestione amministrativa-contabile delle Colonie, approvato col R. decreto 26 *giugno* 1925, *n.* 1271, *e allo speciale ordinamento per la gestione amministrativa-contabile dell'Eritrea e della Somalia, approvato con decreto Ministeriale* 28 *luglio* 1928, *n.* 622, *in forza del R. decreto* 28 *giugno* 1928, *n.* 1646.

Art. 29.

Art. 61 - *aggiunto.* — L'iscrizione in bilancio delle entrate e delle spese concernenti le aziende speciali è subordinata alla compilazione di apposito regolamento amministrativo-contabile relativo al funzionamento delle singole aziende, da omologarsi con decreto del Ministro per le colonie.

Gli utili della gestione delle aziende speciali, che risultano dai rispettivi bilanci allegati a quello delle Colonie, devono essere dimostrati in apposito sub-allegato contenente il bilancio preventivo economico delle medesime. Detti utili, dopo dedotte le somme per gli accantonamenti di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno devoluti al bilancio delle Colonie.

In caso di previsto disavanzo, non si potrà richiedere alcun contributo sul bilancio delle Colonie a pareggio della gestione dell'azienda, se prima non siasi dimostrato che si è introdotta ogni possibile economia nella gestione stessa e che si è proceduto, compatibilmente con la speciale natura dei servizi, al ritocco delle tariffe per i servizi o forniture fatti al pubblico.

Il regolamento, di cui al primo comma, conterrà tutte le norme di carattere esecutivo per il funzionamento, l'ordinamento ed il controllo delle aziende, compreso quanto si riferisce alle modalità accessorie per la compilazione dei preventivi, dei conti consuntivi, delle situazioni patrimoniali, ecc. Espresso riferimento sarà fatto agli oneri di carattere patrimoniale gravanti sulla gestione delle aziende, con speciale riguardo alle quote per la costituzione del fondo per rinnovamento impianti, del fondo di riserva e del fondo di ammortamento, oltre alle quote di assicurazione contro i rischi eventuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 76. — FERZI.

Numero di pubblicazione 162.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1825.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Modena approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con successivo R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2170;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Modena approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 33 e 59.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1. — Nell'elenco delle Facoltà e Scuole che costituiscono la Università, dopo l'indicazione della Scuola di farmacia si aggiunge: « Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di perfezionamento in pediatria ».

Art. 2. — E' aggiunto il seguente comma:
« La Scuola di perfezionamento in pediatria, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia, conferisce il diploma di specialista in pediatria a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

Art. 12. — E' sostituito con il seguente:
« Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Dopo l'art. 16 è inserito il seguente:
« Art. 17. — Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani di studio proposti, purchè prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ».

Art. 33 (già 32). — E' sostituito con il seguente:
« Gli insegnamenti consistono in lezioni teoriche e pratiche, esercitazioni ed internati in singoli istituti:
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale organica ed inorganica;
3. Zoologia ed anatomia e fisiologia comparate;
4. Anatomia sistematica, istologia ed embriologia generale (biennale);
5. Anatomia topografica;
6. Fisiologia sperimentale (biennale);
7. Chimica biologica;
8. Patologia generale e batteriologia (biennale);
9. Patologia coloniale;
10. Farmacologia;
11. Anatomia ed istologia patologica (biennale);
12. Patologia speciale medica e semeiotica;
13. Patologia speciale chirurgica e semeiotica;
14. Clinica medica (triennale);
15. Clinica chirurgica (triennale) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
16. Clinica delle malattie mentali e nervose;
17. Clinica ostetrico-ginecologica;
18. Clinica pediatrica;
19. Clinica oculistica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Igiene;
22. Medicina legale;
23. Botanica;
24. Ortopedia;
25. Storia della medicina;
26. Terapia generale;
27. Radiologia;
28. Odontoiatria;
29. Otorinolaringoiatria ».

Art. 34. — E' sostituito con il seguente:
« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno superato gli esami di profitto in almeno 24 materie ».

Art. 37. — E' sostituito con il seguente:
« Gli esami di profitto si sostengono o per singole materie o per gruppi secondo le indicazioni sotto riportate, che la Facoltà può modificare ai sensi dell'art. 14 del presente statuto:
Chimica generale organica ed inorganica;
Fisica sperimentale;
Botanica;
Zoologia ed anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia sistematica, istologia, embriologia generale e anatomia topografica;
Fisiologia sperimentale e chimica biologica;
Patologia generale e batteriologia;
Patologia coloniale;
Patologia speciale medica e semeiotica;
Patologia speciale chirurgica e semeiotica;
Ortopedia;
Farmacologia;
Igiene;
Anatomia e istologia patologica;
Clinica delle malattie mentali e nervose;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Medicina legale;
Otorinolaringoiatria e odontoiatria;
Clinica pediatrica;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica medica, terapia generale e radiologia;
Clinica chirurgica, anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

Dopo l'art. 40 sono inseriti i seguenti dal 41 al 49 riguardanti la Scuola di perfezionamento in pediatria:

« Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. 41. — La Scuola di perfezionamento in pediatria istituita presso l'Istituto di Clinica pediatrica ed ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile.

Art. 42. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
Patologia speciale medica dell'infanzia (del neonato e lattante);
Fisiopatologia della crescenza, etc.;
Semeiotica e clinica pediatrica;
Terapia infantile;
Igiene infantile e puericultura;
Neuropsichiatria infantile;
Fisiologia del bambino;
Ortopedia infantile;
Chirurgia infantile;
Radiologia applicata all'infanzia e terapia fisica;
Igiene sociale e igiene scolastica;
Nozioni di oculistica;
Nozioni di dermosifilopatica;

Nozioni di otorinolaringoiatria;
Nozioni di odontoiatria;
Anatomia patologica.

Art. 43. — La Scuola ha la durata di due anni e ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 44. — Durante l'intero biennio gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente il corso universitario di Clinica pediatrica e tutti gli altri che saranno integrati per essi da internati e da esercitazioni pratiche, quelli e queste obbligatori per il periodo che giudicherà la Direzione.

Art. 45. — Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 46. — Alla fine di ogni anno i candidati dovranno superare l'esame di profitto teorico-pratico; inoltre alla fine del secondo anno sosterranno l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su tema dato e relativa discussione ed in una prova pratica di clinica e di laboratorio.

Art. 47. — Gli internati e le esercitazioni pratiche di cui all'articolo 44 saranno fatti presso i seguenti Istituti:

a) Clinica pediatrica;
b) Ospedale contagiosi;
c) Brefotrofio;
d) Ambulatori rispettivi.

Art. 48. — L'esame è dato davanti ad una Commissione nominata dal Preside e composta di cinque membri, fra i quali il Direttore della Clinica pediatrica, un professore di ruolo di pediatria di altra Università, due professori di ruolo nelle materie professate nella Scuola o di materie affini ed un libero docente in pediatria.

Art. 49. — Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in pediatria a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

Art. 56 (già 47). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea in chimica se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 11 materie, scelte fra quelle elencate nell'art. 51, e fra quelle proprie della Facoltà di medicina e chirurgia e della Scuola di farmacia, che saranno annualmente indicate nel piano degli studi, e se non avranno seguito inoltre 6 corsi di esercitazioni pratiche ».

Art. 57 (già 48). — E' sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea in scienze naturali se non avranno superato gli esami di profitto in almeno 12 materie, scelte fra quelle elencate nell'art. 51 e fra quelle della Facoltà di medicina e chirurgia e della Scuola di farmacia, che saranno indicate annualmente nel piano degli studi, e se non avranno inoltre seguito gli esercizi pratici in almeno 7 corsi e frequentato per un anno due laboratori di scienze naturali e per un biennio un altro laboratorio ».

. . . .

Art. 63 (già 54). — E' sostituito con il seguente:

« La durata degli studi per il conferimento della laurea in chimica e farmacia è di 5 anni e di 4 quella per il conseguimento del diploma in farmacia. L'ultimo anno solare in ambedue i corsi è destinato alla pratica farmaceutica da compiersi presso un provetto farmacista.

La laurea e il diploma sono conseguiti dopo l'anno di pratica sempre che siano stati compiuti rispettivamente 5 o 4 anni di regolare iscrizione ».

Art. 66 (già 57). — E' sostituito con il seguente:

« Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliata nei primi quattro anni la frequenza ai corsi e alle esercitazioni seguenti:

Chimica inorganica;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (biennale);
Botanica;
Mineralogia;
Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
Materia medica e farmacognosia (corso speciale per la Scuola);
Chimica fisica;
Chimica bromatologica;
Igiene;
Tecnica e legislazione farmaceutiche (corso semestrale);
Esercizi di botanica;
Esercizi di fisica;
Esercizi di mineralogia;
Esercizi di farmacognosia;
Esercizi di preparazioni chimiche;
Esercizi di analisi qualitativa;
Esercizi di analisi quantitativa;
Esercizi di chimica bromatologica;
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).

Lo studente è libero di sostituire ad alcune delle materie sopra indicate altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che la Scuola indicherà annualmente nel manifesto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie e frequenti almeno 9 corsi di esercitazioni pratiche dei quali uno biennale, superando le relative prove.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica ».

Art. 67 (già 58). — E' sostituito con il seguente:

« Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliata, nei primi tre anni, la frequenza ai corsi e alle esercitazioni seguenti:

Chimica inorganica;
Chimica organica;
Fisica (corso annuale della Facoltà di medicina);
Botanica;
Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
Materia medica e farmacognosia (corso speciale per la Scuola);
Chimica bromatologica;
Tecnica e legislazione farmaceutiche (corso semestrale);
Esercizi di botanica;
Esercizi di farmacognosia;
Esercizi di analisi chimica;
Esercizi di chimica farmaceutica.

Lo studente è libero di sostituire ad alcune delle materie sopra indicate altre materie scelte fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che la Scuola indicherà annualmente nel manifesto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami, in almeno nove materie e frequenti quattro corsi di esercitazioni annuali, superando le relative prove pratiche.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica ».

Art. 70 (già 62). — E' sostituito con il seguente:

« I laureati e diplomati in altre discipline, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia o al diploma in farmacia,

e i diplomati in farmacia, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi a quell'anno di studio che il Consiglio della Scuola giudicherà caso per caso tenendo conto dei corsi frequentati, degli esami superati e delle votazioni in ciascuno di essi riportate. E' in ogni caso necessario per l'iscrizione a qualunque anno di corso che i laureati e i diplomati in altre discipline siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima, quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

La Scuola inoltre determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 163.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1931, n. 25.

Approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia il 2 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, il 2 agosto 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, il 2 agosto 1930.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 95. — MANCINI.

Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia.

Fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia viene oggi stipulata la seguente Convenzione monetaria:

Art. 1.

Il Governo italiano mette a disposizione dello Stato Vaticano la Regia zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato Vaticano si impegna a servirsi esclusivamente della Regia zecca per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete vaticane saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno rispettivamente, nel Regno d'Italia e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra privati e in quelli con le pubbliche Casse.

Art. 4.

Lo Stato Vaticano e lo Stato Italiano avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato Italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà esser fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento, di nichelio e di bronzo non potrà eccedere la somma complessiva di un milione di lire italiane per ciascuno dei primi cinque anni di validità della presente Convenzione e di lire italiane ottocentomila per ciascuno dei successivi cinque anni.

Tale contingente sarà ripartito come segue:

Argento	L.	750.000
Nichelio	»	236.000
Rame.	»	14.000

Durante il secondo quinquennio tali quantitativi saranno ridotti del 20 %.

Art. 6.

Lo Stato Vaticano potrà coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessiva-

mente l'importo di un milione e mezzo di lire italiane nell'anno nel quale si è verificato la vacanza.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 8.

Lo Stato Vaticano, fermo restando il quantitativo come sopra stabilito per il primo anno, si riserva la facoltà di emettere fino a numero 10.000 serie di monete, con la data commemorativa del 1929, per doni e vendite a serie complete, con libertà di comprendervi o meno anche la moneta aurea.

Art. 9.

Lo Stato Italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 10.

La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni con la facoltà di denunzia per entrambe le Parti, con preavviso di almeno sei mesi.

Essa sarà ratificata al più presto possibile ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta in Roma in doppio originale addì due del mese di agosto millenoventotrenta.

Per il Regno d'Italia:
(*L. S.*) MOSCONI.

Per lo Stato della Città del Vaticano:
(*L. S.*) CAMILLO SERAFINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **164**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1931, n. 26.

Esenzione postale e trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati occorrenti per il censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Godranno della esenzione dalle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, la corrispondenza e gli stampati relativi al VII censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie, che per tale scopo verranno spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali, o comunque locali, e la corrispondenza e gli stampati da questi stessi uffici scambiati fra di loro o spediti all'Istituto suddetto, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento.

Art. 2.

Le modalità per l'attuazione della presente disposizione saranno stabilite da apposite istruzioni da impartire dal Ministero delle comunicazioni, previ accordi con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 96. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1930.

Sostituzione dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno e delle corporazioni nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente predetto;

Visto il R. decreto 6 maggio 1929, n. 881, che approva lo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il decreto 10 settembre 1929 del Ministro per l'economia nazionale riguardante la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Ente suindicato;

Vista la nota del 26 agosto 1930, n. 136-2, del Ministero dell'interno;

Considerato che il gr. uff. ing. Enrico Clerici è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 1930;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Stefano De Ruggiero, direttore generale dell'Amministrazione civile, e il comm. dott. Eugenio Anzilotti, direttore generale della produzione industriale e degli scambi, sono chiamati a far parte, per il biennio 1930-31, del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche quali rappresentanti rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero delle corporazioni in sostituzione del comm. dott. Nicola Mattei e del gr. uff. ing. Enrico Clerici.

Art. 2.

Sono confermati a far parte del Collegio dei revisori per l'anno 1930 i signori:

comm. avv. Ercole Sarti, comm. dott. Guido Troise, comm. dott. Alessandro Piazzoni, in qualità di effettivi;

cav. dott. Salussè Bertini, dott. Enrico Lubrano, in qualità di supplenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Bottai.

(151)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1930.

Autorizzazione all'esercizio di magazzini generali in Pescara.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini;

Esaminata l'istanza della « Società anonima magazzini generali di Pescara » intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Pescara;

Sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

La « Società anonima magazzini generali di Pescara » è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Pescara, per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia proporrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, l'ammontare della cauzione che la « Società magazzini generali di Pescara » deve prestare ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Bottai.

(152)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1931.

Riconoscimento agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, del Seminario giuridico presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Catania.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano il Seminario giuridico presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Catania, approvate con decreto 30 agosto 1912, n. 18350, del Ministro per la pubblica istruzione, e le modificazioni ed aggiunte allo statuto del detto Seminario deliberate dall'accennata Facoltà ai fini dell'istituzione di corsi di pratica forense a termini dell'accennato R. decreto 26 agosto 1926;

Vista l'istanza per il riconoscimento del predetto Seminario giuridico fatta dal rettore dell'università di Catania in data 6 febbraio 1930;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

E' riconosciuto agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, il Seminario giuridico istituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Catania.

Roma, addì 7 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(158)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1930.

Elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 ai quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1930-IX, n. 1447;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930-IX, ai quali sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, è approvato come appresso:

Provincia di Ancona:

Agugliano, per la sola frazione Castel d'Emilio - Ancona - Chiaravalle - Corinaldo - Monsano - Montemarciano - Monte San Vito - Morro d'Alba - Numana - Osimo, per le frazioni Abbadia e Stazione - Ostra - Polverigi - San Marcello - Senigallia.

Provincia di Pesaro:

Fano - Mondolfo - Mombaroccio - Pesaro - San Costanzo.

Art. 2.

Alla costruzione dei ricoveri stabili di cui all'art. 1, lettera c), del citato R. decreto-legge 10 novembre 1930 sarà provveduto nei seguenti abitati:

Provincia di Ancona:

Ancona e frazione Fornetto - Scapezzano, frazione di Senigallia.

Provincia di Pesaro:

Mondolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per i lavori pubblici:
Di Crollalanza.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

(160)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/1293/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonini Anna di Giov. Batt. ved. di Cosciancich Ernesto, nata a Trieste il 5 gennaio 1878 e residente a Trieste, via Roma, 3, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Maria fu Ernesto, nata il 1° ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7284)

N. 11419/1291/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Francesco fu Giov. Maria, nato a Trieste il 1° ottobre 1887 e residente a Trieste, Guardiella, 416, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Cociancich nata Podrecca di Giuseppe, nata il 20 marzo 1891, moglie;
2. Stellio di Francesco, nato il 31 ottobre 1920, figlio;
3. Ondina di Francesco, nata il 14 giugno 1922, figlia;
4. Aurelia di Francesco, nata il 6 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7285)

N. 11419/1279/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giov. Maria di Bortolo, nato a Trieste il 28 agosto 1871 e residente a Trieste, Guardiella, 867, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
1. Francesca Kaciancic nata Komar di Lorenzo, nata il 19 luglio 1872, moglie;
2. Arturo di Giov. Maria, nato il 2 aprile 1905, figlio;
3. Riccardo di Giov. Maria, nato l'11 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7286)

N. 11419/1281/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kaciancic Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 29 gennaio 1895 e residente a Trieste, S. M. Mad-

dalena Inf., 215, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kociancic nata Fonda fu Giovanni, nata il 31 marzo 1901, moglie;
2. Lidia di Giovanni, nata il 18 marzo 1923, figlia;
3. Luciana di Giovanni, nata il 14 dicembre 1927, figlia;
4. Bruna di Giovanni, nata il 27 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7287)

N. 11419/1284/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Francesco fu Giovanni, nato a Trieste il 19 marzo 1893 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf., 879, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Kociancic nata Vecchiot fu Andrea, nata il 1° febbraio 1891, moglie;
2. Romano di Francesco, nato il 24 maggio 1921, figlio;
3. Maria di Francesco, nata il 3 novembre 1924, figlia;
4. Giuseppina di Francesco, nata il 24 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7288)

N. 11419/1286/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Francesco di Matteo, nato a Locegrande il 26 settembre 1891 e residente a Trieste, via del Fico, 1-III, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7289)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e la Società manifatture cotoniere meridionali.

(156)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 23 gennaio 1931-IX, n. 76572, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1930-IX, n. 1683, concernente provvedimenti per agevolare l'industria automobilistica ed il movimento turistico.

(157)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 17.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.83	Oro	368.50
Svizzera	369.64	Belgrado	33.80
Londra	92.722	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.693	Albania (Franco oro)	366.25
Spagna	198.37	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.64	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.675
Peso Argentino Oro	13.235	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	5.81	Rendita 3 % lordo	41.675
New York	19.098	Consolidato 5 %	80.50
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	77.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 25)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	274752	380 —	Tarantino Carmela e *Felicia* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Nola (Caserta); con usufrutto vitalizio a Marotta Rosa fu Aniello, vedova di Napolitano Antonio.	Tarantino Carmela e *Maria-Felicia* di Andrea, minori, ecc., come contro.
3.50 %	299260	196 —	Marchese *Maria-Assunta* fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Costa fu Gio. Batta vedova Marchese, domic. in Camogli (Genova).	Marchese *Idamira-Maria-Assunta-Clarice* fu Enrico, minore, ecc., come contro.
»	385395	420 —	*Rossini* Giacomo-Antonio fu Andrea, domic. in Lauria (Potenza).	*Rossino* Giacomo-Antonio fu Andrea, domic. in Lauria (Potenza).
Cons. 5 % »	184380 184381	2.600 — 515 —	Giacometto *Eugenia* fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Scarafia Maria fu Giuseppe vedova Giacometto, domic. in Torino. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Scarafia Maria fu *Giuseppe* vedova di Giacometto *Giuseppe*, domic. in Torino.	Giacometto *Giuseppa-Eugenia* fu *Felice-Giuseppe o Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Scarafia Maria fu *Francesco*, vedova, ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Scarafia Maria fu *Francesco*, vedova di Giacometto *Felice-Giuseppe o Giuseppe*, domic. in Torino.
3.50 % »	361334 368883	700 — 203 —	Sachero Giacinto di *Celestino*, domic. in Torino.	Sachero Giacinto di *Giovanni-Celestino*, domic. in Torino.
Cons. 5 % »	284180 313670	100 — 155 —	D'Angelo Eugenio di Audenzio, domic. in Sambuca Zabut (Girgenti).	D'Angelo Eugenio di Audenzio, *minore, sotto la patria potestà* del padre, domic. come contro.
3.50 %	556752	52.50	Trimaglio *Giovanni-Marco*, Andrea e Giuseppe di Giuseppe-Antonio, gli ultimi due minori sotto la patria potestà del padre e prole maschia nascitura di detto Trimaglio Giuseppe-Antonio, tutti domic. in Busca (Cuneo).	Trimaglio *Giovanni-Battista*, Andrea e Giuseppe di Giuseppe-Antonio, ecc., come contro.
»	759110	17.50	Faga *Margherita* fu Stefano, moglie di Torasso Giovanni, domic. in Borgomasino (Torino).	Faga *Catterina-Margherita* fu Stefano, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	157201	530 —	Borgnino *Romualdo* fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Gallarotti Cristina fu Gio. Batta, vedova di Borgnino Felice, domic. in Brescia, con usufrutto vitalizio a Gallarotti Cristina fu Gio. Batta, vedova di Borgnino Felice.	Borgnino *Romualda* fu Felice, minore, ecc., come contro.
3.50 %	785919	87.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % »	70747 89305	185 — 225 —	Gavi Anita } Gavi Annita } fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Brigida, vedova di Gavi Giuseppe, domic. in Manfredonia (Foggia).	Gavi *Anna-Leonarda* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	91900	35 —	Verderosa *Michele* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sacchitiello *Antonia* fu Nicola, vedova Verderosa, dom. in Candela (Foggia).	Verderosa *Michelangelo* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sacchitiello *Mariantonia* fu Nicola, vedova, ecc., come contro.
»	307086	430 —	Gnavi *Alfonsa* e *Giuseppe* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Gozzano Romualda, vedova di Gnovi Francesco, domic. in Calusso (Torino).	Gnavi *Ottavia-Cornelia-Alfonsa* e *Adolfo-Giuseppe*, minori, ecc., come contro.
» »	313677 304488	40 — 20 —	Gnavi *Alfonsa* fu Francesco, minore ecc. come la precedente.	Gnavi *Ottavia-Cornelia-Alfonsa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	74021	395 —	Morandi Pierino di Riccardo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Brescia; con usufrutto vitalizio a Pedò *Luigia* fu Antonio, vedova di Maccarani Bortolo, domic. in Orzinovi (Brescia).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pedò *Regina-Maria-Luigia* fu Antonio, vedova, ecc., come contro.
»	502688	1.130 —	Garrassini Maria-Luisa fu Francesco, moglie di De Giovanni Maurizio, domic. in Vercelli; con usufrutto vitalizio a Lions Mary di James vedova Garrassini, domic. in Loano (Savona).	Garrassini *Garbarino* Maria-Luisa fu Francesco, ecc., come contro.
»	502689	1.130 —	Garrassini Maria-Teresa fu Francesco, moglie di Migone Giuseppe, domic. in Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Garrassini *Garbarino* Maria-Teresa fu Francesco, moglie, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.
» »	365919 365920	500 — 165 —	Perruccio Lidia e Maria fu Arturo, minori, sotto la patria potestà della madre *Agostinelli* Addolorata di Salvatore, vedova Perruccio, domic. in Gallipoli (Lecce). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad *Agostinelli* Addolorata di Salvatore, vedova di Perruccio Arturo, domicil. in Gallipoli (Lecce).	Perruccio Lidia e Maria fu Arturo, minori, sotto la patria potestà della madre *Agostiniello* Addolorata, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad *Agostiniello* Addolorata ecc. come contro.
3.50 % (1906) mista	3154 3155 4655 4656	140 — 140 — 70 — 70 —	*Schettini* Pietro fu Gennaro, domic. in Trecchina (Potenza).	*Schettino* Pietro *o Pietro-Giovanni* fu Gennaro, domic. come contro.
3.50 % (1902) mista	261 262 263 264 265	70 — 70 — 70 — 70 — 70 —	*Schettini* Pietro-Giovanni fu Gennaro, domic. in Trecchina (Potenza).	*Schettino* Pietro-Giovanni fu Gennaro, domiciliato come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: Borgia.

(7540)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione. **Elenco n. 26.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	539571	241,50	De Marchis Linda fu *Felice-Giovanni*, moglie di Erminio Barco di Giuseppe, dom. in Campomorone (Genova).	De Marchis Linda fu *Giovanni* ecc. come contro.
»	531891	70 —	*Carlevato-Savoia* Domenica fu Giovanni, ved. di Negri Carlo, dom. in Colleretto Castelnuovo (Torino).	*Savoia-Carlevato* Domenica fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Prest. Naz.	15988	50 —	Salvi *Francesco* fu Luigi minore sotto la tutela della sorella Paolina, nubile, dom. in Ovada (Alessandria).	Salvi *Giuseppe-Genesio-Paracleto-Francesco*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	74927	455 —	*Politano* Giovanni di Francesco, dom. in New York.	*Politanò* Giovanni di Francesco, dom. in New York.
»	20424	50 —	*Rosconi* Mario fu Dionigi, dom. in New York.	*Rusconi* Mario fu Dionigi, dom. in New York.
3.50 %	644412	525 —	Girone *Anna* fu Filippo moglie di De Rosa Antonio fu Gaetano, dom. in Sulmona (Aquila).	Girone *Marianna* fu Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	418902 418903 418904	30 — 30 — 5 —	Valentini Francesco, Valentini Nicola, Valentini Francesco e Nicola fu Pietro minori sotto la p. p. della madre *Panzini* Angela Maria fu Giuseppe ved. Valentini e moglie in seconde nozze di Valentini Vito Nicola, dom. in Mola (Bari).	Valentini Francesco, Valentini Nicola, Valentini Francesco e Nicola fu Pietro minori sotto la p. p. della madre *Pansini* Angela Maria, ecc. come contro.
»	380091	140 —	Diana *Giuseppina* fu Michele minore sotto la p. p. della madre D'Addosio Maria fu Filippo, ved. di Diana Michele, dom. in Bari.	Diana *Antonia-Maria-Giuseppa* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	230424	880 —	de Matteis Eugenia fu Giuseppe, moglie di Paroletti Camillo, dom. in Roma; con usuf. vital. a Borel *Ernesto* fu *Leonida*, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Borel *Giuseppe-Ernesto* fu *Leonardo*, dom. in Napoli.
»	230425	880 —	De Matteis Giulia fu Giuseppe, ved. di De Cristofaro Luigi, dom. in Napoli, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	230423	830 —	Bregy Giulia fu Ernesto, moglie di Cotugno Graziano, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	195012	70 —	D'Angelo Antonetta fu Domenico moglie di Scippa Giustino, dom. in Secondigliano (Napoli) con usuf. vital. a Scippa *Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico, dom. in Secondigliano (Napoli).	Intestata come contro con usuf. vital. a Scippa *Angela-Maria-Generosa* fu Marco, ved. ecc. come contro.
3.50 % »	779315 788379	206.50 119 —	Intestate come la precedente, vincolate come dote e con usuf. vital. come la precedente.	Intestate come contro, vincolate come dote e con usuf. vital. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	506481	525 —	Arezzo *Anna-Maria* e Carlo fu Giambattista, minori sotto la p. p. della madre Lanenstein Paola fu Adolfo, ved. Arezzo, dom. in Siracusa.	Arezzo *Marianna* e Carlo ecc., come contro.
»	310755	120 —	*Valentini* Vincenzo fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, dom. in Bari.	*Valentino* Vincenzo fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, nubile, dom. in Bari.
»	134264	980 —	Nasi *Iole* di Alberto minore sotto la p. p. del padre, dom. in Roma.	Nasi *Anna-Maria-Iole* di Alberto, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 dicembre 1930-IX. p. *Il direttore generale:* BRUNI.

(44)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.